

Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

CAMERA DI CONSIGLIO

Martedì, 28 Gennaio 2025

.....qtg'38.22''

Stampato il 42 gennaio 2025

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
1	ord. 154/2024	ord. 4 luglio 2024 Tribunale di sorveglianza di Perugia - G. K.	<p data-bbox="725 193 1155 217">art. 30 ter, c. 5°, legge 26/07/1975, n. 354</p> <p data-bbox="725 248 1209 536">Ordinamento penitenziario - Permessi premio - Soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale - Previsione che la concessione dei permessi premio è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto.</p> <p data-bbox="725 544 1209 767">In via subordinata: Denunciata applicabilità non soltanto nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale ma anche nei confronti di chi sia soltanto imputato</p> <p data-bbox="725 807 1209 975">- rif. artt. 3, 27, c. 2° e 3°, e 117, c. 1°, Costituzione; art. 6 Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; art. 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; direttiva UE 09/03/2016, n. 343</p>	Avv. Stato: Andrea FEDELI	VIGANÒ	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
2	ord. 170/2024	ord. 9 luglio 2024 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania - Paride Almanno c/ Agenzia delle Entrate Riscossione - Direzione Regionale Campania - Area Territoriale Napoli	art. 58, c. 3°, decreto legislativo 31/12/1992, n. 546, come inserito da art. 1, c. 1°, lett. bb), decreto legislativo 30/12/2023, n. 220 Processo tributario - Giudizio di appello davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado - Nuove prove in appello - Divieto di deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'art. 14, c. 6-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Preclusione della valutazione del giudice sulla indispensabilità della documentazione prodotta in secondo grado - Irragionevolezza - Incidenza, in relazione alla natura degli atti, sull'attività difensiva della parte pubblica - rif. artt. 3, c. 1°, 24, c. 2°, 102, c. 1°, e 111, c. 1° e 2°, Costituzione	Avv. Stato: Gianna Maria DE SOCIO Avv. Stato: Erica FARINELLI	SAN GIORGIO	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
3	ord. 199/2024	ord. 27 settembre 2024 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia - Agenzia delle Entrate - Riscossione c/ Egidio Gatti	<p>art. 58, c. 3°, decreto legislativo 31/12/1992, n. 546, come sostituito da art. 1, c. 1°, lett. bb), decreto legislativo 30/12/2023, n. 220</p> <p>Processo tributario - Giudizio di appello davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado - Nuove prove in appello - Divieto di deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'art. 14, c. 6-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 (nel caso di specie: applicazione ai giudizi instaurati in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023) - Applicazione del divieto anche ai ricorsi in appello proposti contro sentenze del giudice di prime cure emanate quando era ancora vigente la precedente disciplina di ammissibilità delle prove in appello - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto alle parti dei giudizi instaurati successivamente alla novella normativa - Denunciata carenza, nella legge di delega, di un criterio o principio direttivo relativo all'introduzione di un divieto assoluto per la produzione di taluni documenti nonché all'applicazione del divieto anche ai giudizi in corso - Irragionevole esclusione della valutazione del giudice sull'indispensabilità della documentazione prodotta in secondo grado, compreso il caso di mancata incolpevole produzione in primo grado - Interferenza nell'esercizio della funzione giurisdizionale</p> <p>- rif. artt. 3, c. 1°, 24, c. 2°, 102, c. 1°, e 111, c. 1° e 2°, Costituzione</p>	Avv. Stato: Gianna Maria DE SOCIO Avv. Stato: Erica FARINELLI	SAN GIORGIO	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
4	ord. 141/2024	ord. 30 maggio 2024 Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna - Sezione distaccata di Parma - K. S. c/ Ministero dell'interno e altri	<p>art. 9.1 legge 05/02/1992, n. 91</p> <p>Straniero - Cittadinanza - Concessione subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento - Previsione che non consente l'acquisizione della cittadinanza, ove la mancata conoscenza della lingua dipenda da condizioni di disabilità, di deficit cognitivo e invalidità tali da precludere dall'inizio l'apprendimento linguistico - Denunciata disciplina che esclude il soggetto invalido e portatore di deficit cognitivo dall'inserimento completo ed effettivo nella collettività alla quale appartiene, a causa dell'impedimento determinato da condizioni psicofisiche - Lesione della dignità e del valore della persona, riconosciuti e garantiti come diritti inviolabili - Disparità di trattamento tra soggetti "sani", non affetti da alcun disturbo cognitivo e di invalidità, e "non sani" ai quali, a causa di una condizione psicofisica di natura personale, viene preclusa l'acquisizione della cittadinanza - Lesione del diritto all'assistenza sociale per gli inabili al lavoro e del diritto all'educazione e alla formazione professionale degli inabili e dei minorati - Violazione degli obblighi internazionali, come declinati dall'art. 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che tutela il loro diritto di acquisire, mantenere e cambiare la cittadinanza</p> <p>- rif. artt. 2, 3, 10 e 38 Costituzione; art. 18 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità 13/12/2006, ratificata e resa esecutiva con legge 03/03/2009, n. 18</p>	Avv. Stato: Chiarina AIELLO	PATRONI GRIFFI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
5	ric. 2/2024	Regione Campania c/ Presidente del Consiglio dei ministri	sentenza n. 175 del 2024 Correzione errore materiale	per Regione Campania: Avv. Angelo MARZOCHELLA Avv. Almerina BOVE per Presidente del Consiglio dei ministri: Avv. Stato Paola PALMIERI	PETITTI	